

Comune di DENNO

Ente Gestore COMUNE DI DENNO

REGOLAMENTO
per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

Allegato alla Deliberazione Consiliare n° **06 dd. 28.01.2003**

Modificato con Deliberazione Consiliare n° **35 dd. 28.12.2006**

Il Segretario Comunale

Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1 PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati mediante **gestione in economia**.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

A) USO DOMESTICO: soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti quali: cortili, anditi, orti, cantine, ecc.

B) USO NON DOMESTICO:

1.1. Uso allevamento animali

1.2. Uso commerciale -artigianale- industriale quali alberghi, bar, esercizi pubblici commerciali ed artigianali, uffici e simili, negozi, ristoranti ecc

1.3. Usi diversi: non rientranti nelle fattispecie previste nei precedenti punti 1.1 -1.2, ad es. impianti antincendio privati, fornitura temporanea di acqua per uso cantiere, annaffiamento orti mediante derivazione d'acqua non potabile.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche e di interesse pubblico

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune.

E' fatto divieto di:

I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche e di interesse pubblico per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I - definizione impianti e competenze

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che, di norma, è ubicato in apposito pozzetto sulla proprietà pubblica o privata o, eccezionalmente, in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine, situazione che sul territorio comunale rappresenta la norma, il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

I lavori sull'impianto esterno, dalla rete principale al contatore a pozzetto, sia in fase di realizzazione che di manutenzione e d'esercizio, vengono eseguiti dal Comune che se ne assume i relativi oneri.

Il Comune ha facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

III – impianto interno

L'esecuzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, è interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente, che si impegna ad intervenire direttamente secondo le norme tecniche del presente Regolamento.

Fa eccezione la parte dell'impianto insistente su suolo pubblico dove compete al Comune provvedere, salvo il recupero delle spese tramite versamento da parte dell'utente del contributo di allacciamento di cui all'art. 22. Il Comune su detta porzione cura anche la manutenzione, assumendosi i relativi oneri e spese.

capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Per supervisione, il Comune si riserva di posizionare misuratori di controllo sulla proprietà pubblica: nel confronto tra lettura a "pozzetto" e singole letture individuali, è tollerato uno scostamento del 5%.

art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte a causa del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo, senza salti altimetrici per sottopasso muri.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 8
DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua.

L'Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, chiederà ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 9
IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10
**ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra.
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- e) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- f) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- g) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- h) nel sottosuolo pubblico, dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente tubazioni e materiali in ferro zincato rivestito.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

L'acqua sarà distribuita continuamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo pubblico avviso. Per interruzione programmabile a richiesta dagli utenti, la domanda dovrà essere inoltrata al Comune almeno cinque giorni prima della data scelta per l'effettuazione dell'intervento. In caso di interruzione segnalata o per rotture o guasti, dovute a causa di forza maggiore, gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

capitolo III: apparecchi di misura

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni stabile o immobile.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua (o nolo) determinata dalla Giunta Provinciale relativa alla manutenzione e alla lettura dei contatori. **(abrogato con delibera consiliare n. 35 dd. 28.12.2006)**

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente ed almeno una volta all'anno.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate.

Ad ogni utenza ai fini dell'applicazione della tariffa, corrisponde di norma un contatore; nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle stesse servite da ogni contatore, e fatturato un numero di "quote fisse" corrispondente. **(comma aggiunto con delibera consiliare n. 35 dd. 28.12.2006)**

art.13
PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. Indicativamente per l'uso domestico, la tipologia è la seguente:

- fino a 4 utenze, 3/4'
- da 4 a 6 utenze, 1'
- oltre 6 1 e 1/2'

Per gli altri usi, si valuta volta per volta.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro in dipendenza del cambiamento dei consumi da parte dell'utente, gli oneri di adattamento sono a carico di quest'ultimo.

art.14
POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, viene installato dal personale comunale al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, saranno sistemate, di norma, in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio, su suolo pubblico o privato, e in via eccezionale all'interno degli edifici stessi.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato. In caso di abusivo spostamento, oltre a richiedere la spesa di rimessa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa per il ripristino stesso.

Ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, comporterà l'addebito della relativa spesa.

art. 15
VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

Della messa in opera, della riapertura dell'apparecchio, della rimozione o sostituzione del misuratore verrà presa nota dal personale comunale incaricato su apposito registro nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

art. 16
FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

Qualora venga accertato l'arresto o comunque il funzionamento difettoso del misuratore, la valutazione del consumo d'acqua sarà effettuata in base alla media del consumo giornaliero rilevato l'anno precedente per la medesima utenza, oppure quando detto riferimento non esista, in base ai consumi medi di utenze aventi analoghe caratteristiche quanto a dimensioni e componenti.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore, è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore da parte dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

art. 17 **VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche che qualora trovino riscontro di quanto segnalato produrranno il sostenimento delle spese relative alla verifica nonché il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23.08.1972 , n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebiterà la spesa di verifica al richiedente.

art. 18 **POZZETTO CONTATORE E SPAZI INTERNI OSPITANTI IL CONTATORE**

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore per la fornitura dell'acqua, avviene di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell'utenza/e da servire.

I pozzetti, di norma, dovranno avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I pozzetti alloggianti i contatori sono del Comune che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Spazi interni ospitanti, il contatore.

E' consentita, in via eccezionale, l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

A tal proposito si richiamano le norme per l'installazione e posizionamento degli impianti contenute nel presente regolamento.

Il posizionamento all'interno degli edifici dovrà essere tale da permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi.

Il luogo dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nell'edificio ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni. Le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni sono, pertanto, a carico dell'utente.

art. 19

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

Chiunque frodi e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione stabilita dal codice penale oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune.

art. 20 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze, è ammessa l'installazione di contatori divisionali, per fini esclusivamente interni e conoscitivi, di ripartizione degli oneri; il personale comunale non ha accesso a detti contatori.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 21 MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve, all'atto dell'ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, al momento di utilizzazione dell'immobile, presentare richiesta di allacciamento su apposito modulo predisposto dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione in parola è subordinato in presenza di impianto esterno ovvero tratto rete principale - contatore al versamento della cauzione e del contributo di allaccio a termini dell'art. 5 del presente Regolamento.

Resta salva l'acquisizione a cura del privato richiedente delle eventuali autorizzazioni preventive, e l'ottenimento del permesso di passaggio con le tubazioni su altre proprietà private.

art. 22 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o uso.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.

Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (questo escluso) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in

vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo.

art. 23
DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino a disdetta di una delle parti.

art. 24
TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia; peraltro i predetti costi vanno distinti in costi fissi che vengono sostenuti a prescindere dalla quantità di acqua consumata (es. ammortamento impianti), e costi variabili (es. personale) che dipendono dalla quantità d'acqua erogata **(periodo aggiunto con delibera consiliare n. 35 dd. 28.12.2006)**.

art. 25
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 26
SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

art. 27
MINIMO GARANTITO

Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato un quantitativo minimo pari a 50 mc., **eccetto l'uso irriguo per cui detto minimo è fissato in 10 mc.**, che verrà fatturato all'utenza anche se non effettivamente consumato. Detto minimo vale anche nel caso di stabili che ospitano più di un utente. **(abrogato con delibera consiliare n. 35 dd. 28.12.2006)**

art. 28
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 29
REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza con scarsità d'acqua, il Comune ha facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 30
DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, o richiedendo direttamente al personale comunale la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, operazioni che dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

art. 31
CONSUMI NON AMMESSI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

E' vietato utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini e orti con impianti fissi.

art. 32

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

art. 33

FORNITURE PROVVISORIE DI CANTIERE

E' fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

All'atto della richiesta da inoltrare contestualmente alla denuncia di inizio lavori all'Ufficio tecnico comunale se dovuta ovvero al momento del ritiro dell'autorizzazione edilizia, il richiedente deve versare al Comune l'importo forfettario di Euro 100,00 nel caso di costruzione/ristrutturazione di casa unifamiliare, e di Euro 200,00 più Iva, in tutti gli altri casi, quale ristoro del consumo d'acqua, determinato in via estimativa.

art. 34

BOCCHHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 35
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 36
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 37
CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 38
ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua, in particolare il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 13 del 28 aprile 1988.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione.

ART. 40
NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2003 rimangono in vigore le tariffe per il consumo di acqua approvate con deliberazione consiliare n. 6 dd. 26.02.2002, fatto salvo il minimo garantito per l'uso di acqua non potabile a scopo irriguo, di cui al precedente art. 27.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitoli I: Definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- art. 16 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 17 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 18 POZZETTO CONTATORE E SPAZI INTERNI OPSITANTI IL CONTATORE
- art. 19 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 20 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 21 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 22 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
- art. 23 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 24 TARIFFE
- art. 25 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 26 SUBENTRO
- art. 27 MINIMO GARANTITO
- art. 28 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 29 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 30 DISDETTA
- art. 31 CONSUMI NON AMMESSI

- art. 32 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 33 FORNITURE PROVVISORIE DI CANTIERE
- art. 34 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

- art. 35 OBBLIGATORIETA'
- art. 36 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 37 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 38 ABROGAZIONI
- art. 39 ENTRATA IN VIGORE
- art. 40 NORMA TRANSITORIA

.....

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.01.2003 con deliberazione n° 6.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

IL SINDACO
de Concini dr. Giorgio

Pubblicato all'Albo Comunale a' termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n° 4/L, per dieci giorni consecutivi dal ...06.02.2003..... con / senza opposizioni.

Denno, li 17 febbraio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione e quindi il giorno _____

Denno, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

Le modifiche evidenziate sono state approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 28.12.2006 con deliberazione n° 35.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

IL SINDACO
rag. Inama Fabrizio

--

Publicato all'Albo Comunale a' termini dell'art. 79, terzo comma, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal ...**10.01.2007**... con / senza opposizioni.

Denno, li 17 febbraio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana

--

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera di approvazione e quindi il giorno **21 gennaio 2007**

Denno, addì **22 gennaio 2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franzoi dr. Tiziana
